

N. 1024/07 Sent.

N. 1391/2006 R.G.

N. 6197 Cron.

Oggetto: conversione contratto



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI BERGAMO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

16 NOV. 2007

16 NOV. 2007

Il Tribunale di Bergamo in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della **dott.ssa Valeria de Risi** all'udienza del **16 novembre 2007** ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

**ex art. 281 sexies cpc**

**Oggetto:** conversione del contratto

Nella causa iscritta al n. 1391/2006 r.g. e promossa

**Da:**

..... **NETTA** con il proc. dom. avv. Pierluigi Boiocchi del foro di Bergamo giusta procura a margine del ricorso depositato

-ATTRICE

**contro:**

**POSTE ITALIANE SPA** in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Trifiro' giusta procura speciale alle liti per atto notaio

*Handwritten signature*

Pierluigi Ambrosone di Roma del 30 marzo 2001, n. rep. 26287, racc. 5448, nonché del 3 luglio 2001 n. rep. 26667 racc. 5626, elettivamente dom.ta in Bergamo presso l'avv. Fausto Galeotti

-CONVENUTA

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che l' S stata assunta dalle Poste Italiane in qualità di portaflettere a part time verticale il 31.5.2004 e che con successive richieste allegate in atti (v. quelle del 1 febbraio 2005, 1.3.2005 4.7.2005, 23.2.2006) chiedeva la conversione del rapporto di lavoro in tempo pieno;

che l'azienda convenuta con missiva del 1.3.2005 respingeva la richiesta in quanto "al momento l'indirizzo aziendale non prevede la trasformazione del rapporto di lavoro da part- time a full- time";

rilevato che risulta invece in atti che in epoca successiva alla richiesta di conversione del rapporto, e cioè in data 25/7/05 l'azienda convenuta abbia proceduto all'assunzione, nella provincia di Bergamo, di due dipendenti, Ver e Li. Ka, già assunte con contratto di apprendistato triennale in scadenza;

ritenuto che, mentre per le altre "decine" di assunzioni avvenute negli anni 2004-2005 non possa ritenersi raggiunta la prova che si trattasse di vere e proprie assunzioni ex novo decise dall'azienda, piuttosto che di reintegrazioni di dipendenti assunti con contratti a termine dichiarati nulli (così lo stesso teste Ilardo Carmelo) e per esse quindi non possa ritenersi violato l'art. 23 co. 3 CCNL Poste che fa obbligo assumere con precedenza il personale a tempo parziale, per tali due menzionate assunzioni la violazione della disciplina contrattuale debba ritenersi avvenuta. Infatti sussistono tutte le condizioni richieste dalla norma perché scatti "il diritto di precedenza" del dipendente a tempo parziale: 1) la richiesta del dipendente alla conversione del proprio rapporto; 2) il possesso dei requisiti richiesti; 3) l'equivalenza professionale delle posizioni lavorative, posto che le due dipendenti assunte erano entrambe portaflettere, come la ricorrente, e il contratto di assunzione risale ad epoca successiva alla richiesta di conversione del rapporto della ricorrente. Deve osservarsi, per altro verso, che il requisito dell'equivalente contenuto

*Well*

professionale risulta nella fattispecie esistente sebbene la ricorrente fosse inquadrata nel livello E poiché il passaggio al superiore livello D (conferito alle due neo assunte) avviene automaticamente e non denota un differente contenuto professionale della prestazione.

Ritenuto dunque che con l'assunzione delle due dipendenti il 25.2.2000, precedentemente legate da contratto di apprendistato, sia stato effettivamente violato il diritto di precedenza all'assunzione full time posseduto dalla ricorrente in quanto i due contratti a tempo indeterminato devono a tutti gli effetti considerarsi contratti ex novo, e non derivati per trasformazione dal precedente rapporto di apprendistato, che non poneva alcun obbligo di conversione del rapporto, tant'è che - significativamente - non viene ricompreso nel comma 3° dell'art. 23 CCNL fra le tipologie di assunzione aventi diritto di precedenza;

che, conseguentemente, debba essere riconosciuto il diritto della ricorrente alla conversione del contratto in full time a decorrere dal 25.7.05, cioè da quando l'azienda ha inequivocabilmente evidenziato l'esigenza di procedere a nuove assunzioni con conseguente condanna dell'azienda convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate dalla data della messa in mora (25.2.2006);

che, infine, le spese di lite, in ragione dei principi che regolano la soccombenza, vanno poste a carico dell'azienda convenuta nella misura indicata in dispositivo:

P. Q. M.

Il Tribunale di Bergamo in funzione di giudice monocratico del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) ACCERTA il diritto di Frè \_\_\_\_\_ Si \_\_\_\_\_ alla conversione del contratto di lavoro con Poste Italiane in full time a decorrere dal 25.7.05; CONDANNA le Poste Italiane spa al pagamento delle differenze retributive maturate a far data dal 25.2.2006, oltre interessi e rivalutazione monetaria; 3) CONDANNA le Poste Italiane Spa al pagamento delle spese di lite che liquida in € 900,00 (di cui € 500,00 per onorari) oltre IVA e CPA.

Bergamo, 16.11.2007

IL CANCELLIERE  
A. Walter Domenighini

Depositato in cancelleria

Il Giudice del lavoro

0001 16 NOV 2007

IL CANCELLIERE - C1  
A. Walter Domenighini